

MASSIMO BRUTTI
ALESSANDRO SOMMA (EDS.)

Diritto: storia e comparazione

Nuovi propositi per un binomio antico

Roberto Scarciglia

Storia e diritto globale. Intersezioni metodologiche e
comparazione | 477–489



MAX PLANCK INSTITUTE
FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY

ISBN 978-3-944773-20-9
eISBN 978-3-944773-21-6
ISSN 2196-9752

First published in 2018

Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin, <http://www.epubli.de>

Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication
<http://global.rg.mpg.de>

Published under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 DE
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de>

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

Cover illustration:

Christian Pogies, Frankfurt am Main

(Illustration shows a fresco in the Sala delle Ballerine of the Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara)

Cover design by Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Recommended citation:

Brutti, Massimo, Somma, Alessandro (eds.) (2018), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*. Global Perspectives on Legal History, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh11>

Storia e diritto globale Intersezioni metodologiche e comparazione

1. Introduzione

La connessione fra tempo e spazio nel diritto appare un fatto ineludibile, come lo è « la parte con il tutto » cui fa riferimento Italo Calvino nelle *Lezioni americane*.¹ Sempre più il distacco da una visione etnocentrica del diritto e l'emergere di uno spazio giuridico globale mettono in luce come il rapporto del comparatista con la storia rappresenti una sfida per l'analisi di temi e problemi complessi, in una prospettiva sempre più aperta alla comparazione verticale e al pluralismo metodologico, tratti peculiari della post-modernità. Come ha scritto Gary Minda, l'inclinazione postmoderna

celebra la scoperta della contraddizione, della contingenza, della indeterminatezza; usa le tecniche della metafora, della narrazione e del raccontare storie per mostrare aspetti nuovi e sorprendenti... Storie diverse vengono raccontate nel diritto, ci sono diversi teatri e nuove ricche trame e scene che rinviano a nuovi punti di vista capaci di spiegare caratteristiche e soggetti del diritto prima ignorati.²

Si può dire che la teoria della complessità, così come può essere applicabile, ad esempio, alla biologia, all'economia e a ogni altra area delle scienze sociali, può essere utilizzata anche per l'analisi dei sistemi giuridici e delle loro componenti, soprattutto sul piano della normatività e della « forza di legge », per utilizzare una celebre espressione di Jacques Derrida.³ Lo studio di istituti o fenomeni complessi rappresenta, dunque, una sfida per il comparatista, che non può essere vinta – ma forse neanche seriamente avviata – senza l'ausilio della storia.

Da tale angolo visuale, la comparazione giuridica assume sempre di più un ruolo strumentale alla conoscenza e alla soluzione dei tanti problemi

1 CALVINO (1989) 1.

2 MINDA (2001) 407.

3 DERRIDA (2003).

complessi, generati, in primo luogo, dalle trasformazioni del diritto della post-modernizzazione e dalla conseguente circolazione da un ordinamento a un altro, sia in senso orizzontale che verticale, di modelli istituzionali, concetti, soluzioni, regole e dottrine. Gli sviluppi derivati da fenomeni a carattere globale possono aumentare in maniera esponenziale « la complessità e la portata di interazioni sistemiche e l'importanza di comprendere il loro funzionamento, ... come l'impatto degli sviluppi che ne derivano » tanto a livello globale come locale.⁴ Richiamando sempre Calvino, e, in particolare, *Palomar*, possiamo notare che « non si può osservare un'onda senza tenere conto degli aspetti complessi che concorrono a formarla e di quelli altrettanto complessi a cui essa dà luogo ».⁵

La prospettiva diacronica fa venire in mente l'esempio delle fibre riportato da Wittgenstein nelle *Ricerche filosofiche*, in cui egli afferma che un concetto cresce, come accade quando « nel tessere un filo, intrecciamo fibra con fibra. E la robustezza del filo non è data dal fatto che una fibra corre per tutta la sua lunghezza, ma dal sovrapporsi di molte fibre, una all'altra ».⁶ Riflettendo ancora sulla comparazione giuridica, e supponendo che essa possa corrispondere alla corda di questo esempio, possiamo rinvenire fibre che si sono intrecciate non soltanto nella storia del pensiero giuridico occidentale, ma anche in altre parti del globo, e che, attraverso questo processo, hanno dato vita a quella scienza che oggi chiamiamo “diritto comparato”.

Il globo terrestre diventa lo strumento indispensabile per la visione del mondo. La sua immagine rappresenta l'idea che ogni luogo di un globo completamente percorribile può essere direttamente coinvolto anche a enorme distanza, a causa delle transazioni fra avversari. [Di conseguenza] tutto ciò che noi consideravamo l'ordine eterno delle cose altrove può essere anche del tutto diverso.⁷

Su questo punto, il filosofo tedesco Sloterdijk ha messo in evidenza come, dopo il viaggio di Magellano – iniziato nel 1519 e terminato nel 1522 – « la terra si sia fatta globo » e dunque, la globalizzazione abbia fatto saltare, nell'epoca della velocità dei trasporti e della circolazione di informazioni,

4 GERBER (2011) 112.

5 CALVINO (1983).

6 WITTGENSTEIN (1999) n. 67.

7 SLOTERDIJK (2005) 27.

« strato per strato gli involucri immaginari della vita autoctona ».⁸ Gli apparati lessicali e concettuali generati dalle dinamiche storiche degli Stati-nazione caratteristiche della *Western legal tradition*, come anche i simboli che ne costituiscono un corollario, o ancora i metodi di indagine, devono essere ripensati alla luce delle dinamiche di contaminazione che impongono al ricercatore di volgere lo sguardo fuori dai confini della vita autoctona del diritto.

Il saggio è diviso in tre parti. La prima è relativa al significato dell'aggettivo "globale" riferito alla storia e al diritto, di cui proverò a stipulare delle definizioni; la seconda, alle intersezioni metodologiche fra storia e diritto globale, e la terza alle prospettive di una storia globale del diritto comparato.

2. Definizioni minime

La prima delle definizioni che vorrei indicare è relativa al concetto di "storia globale". Che cos'è la storia globale? Secondo Sebastian Conrad, la storia globale si identifica in « una forma di analisi storica nella quale fenomeni, eventi e processi vengono inquadrati in contesti globali », in cui la parte più interessante dell'analisi sta proprio nei punti di intersezione dei processi globali con quelli locali.⁹ Da tale prospettiva, si possono individuare tre forme di relazioni globali con la storia: a) una storia con orizzonte globale; b) una storia delle connessioni globali; c) una storia sullo sfondo delle integrazioni globali.¹⁰ In particolare, la storia globale si focalizza su nuovi attori e sulla dialettica fra globale e locale. "Interazioni", "integrazioni", "intersezioni" ne rappresentano l'aspetto più interessante sul piano storico e comparativo.

Le domande più avvincenti spesso nascono nel punto di intersezione dei processi globali con le loro manifestazioni locali. Per fare un esempio, si potrebbe ricordare la giurisprudenza della *Casa de la Contratación* di Siviglia (creata nel 1503), che esercitò la sua giurisdizione civile e penale su tutte le cause relative al commercio e alla navigazione, favorendo la circolazione di procedure e modelli giuridici al di là dei confini europei. Chiedersi come incidessero (e incidono) le interazioni fra locale e transnazionale, e con quali

8 SLOTERDIJK (2005) 27.

9 CONRAD (2015) 18.

10 CONRAD (2015) 19.

limiti, rappresenta una sfida che lo storico e il comparatista possono affrontare insieme in una prospettiva globale, anche soltanto per scrivere da tale angolo visuale una storia della comparazione.

Talvolta la ricerca storica si riferisce a contesti globali come quadri di riferimento. Se, ad esempio, osserviamo il quadro di Vermeer, *Il geografo* (1668–1669), ci appare lo studio dell'artista traboccante di oggetti « che rinviano ad un mondo più ampio ». Il dramma che Vermeer allestisce sul suo palcoscenico riguarda il desiderio di capire il mondo. Sull'armadio alle spalle del geografo vi è un globo terrestre costruito da Jodocus Hondius,¹¹ vicino all'uomo vi sono carte nautiche e una carta dell'Europa stampata da Willem Blaeu¹² è appesa alla parete posteriore. In un altro quadro, *L'astro-nomo* (1668), ricompare il globo terrestre di Hondius e i « segni che nel quadro rimandano alla vastità del mondo esterno sono presenti ovunque ».¹³ Se queste immagini rappresentano, anche sul piano simbolico, un'idea di ciò che avremmo definito “globale”, l'incertezza sul piano definitorio è presente, tuttavia, nei tanti autori che hanno studiato, in prospettiva globale, la storia. Ma, in ogni caso, meccanismi e processi di integrazione e interazione rappresentano una condizione necessaria per definire una storia globale in senso stretto.¹⁴ Come osserva Jürgen Osterhammel, la storia globale è la « storia dell'interazione all'interno dei sistemi universali ». Essa avviene fra spazi vasti e cristallizzazioni di questa(e) interazione(i) in estesi networks. La storia del mondo non avrebbe senso se non la si guardasse con approccio comparativo.¹⁵

Anche per quanto riguarda il diritto globale, non vi è una definizione condivisa o termini funzionalmente equivalenti. È stato considerato come « il diritto che disciplina azioni o eventi che trascendono le frontiere nazionali »¹⁶ oppure come « un sottoinsieme particolarmente qualificato del diritto transnazionale », che ricomprende ogni « practical endorsement of, or commitment to, the universal or otherwise global-in-general warrant of

11 Jodocus Hondius (1563–1612), incisore e cartografo fiammingo divenne famoso per le mappe del Nuovo mondo e dell'Europa.

12 Willem Blaeu (1571–1638), cartografo olandese.

13 BROOK (2015) 93.

14 CONRAD (2015) 19.

15 OSTERHAMMEL (2005) 452.

16 JESSUP (1956) 136.

some laws or some dimensions of law ». ¹⁷ Nel definire il significato di questo concetto – che evoca la tendenza di soggetti diversi a operare in una dimensione mondiale, superando i confini dei singoli Stati – è opportuno considerare, in primo luogo, che, nel campo del diritto, lo stesso può assumere significati diversi a seconda dello specifico campo in cui viene utilizzato. ¹⁸ La tendenza all'uso indiscriminato del termine introduce, tuttavia, margini di incertezza e possibile confusione concettuale, con il proliferare di volumi, saggi scientifici, discipline accademiche, programmi di ricerca che sono accomunati dall'intersezione “diritto globale”. ¹⁹ In proposito, occorre sfatare il mito che questo fenomeno possa considerarsi il prodotto del ruolo egemonico della cultura occidentale, un prodotto della *westernisation* o della *americanisation*, o ancora dello sviluppo geometrico di *Internet* e della tecnologia delle comunicazioni.

Alla definizione non condivisa si aggiungono alcuni problemi che la letteratura scientifica non riesce a risolvere, come, ad esempio, chi determina il contenuto del diritto globale? Quali sono le corti che sanzionano le violazioni del diritto globale? Su quali fondamenti il diritto globale potrebbe costituire un insieme di regole vincolanti di carattere internazionale? Che cosa potrebbe rendere il diritto globale un sistema giuridico autonomo? A tal fine, può essere utile ricostruire la storia del diritto in prospettiva globale?

Per gli studiosi del diritto potrebbe, dunque, non essere facile adeguarsi, anche sul piano definitorio, a una idea di globalizzazione, che tenga conto, da una parte, di piani diversi di analisi – come potrebbero esserlo quello locale, regionale, nazionale o internazionale – e, dall'altra, della necessità di considerare che le interrelazioni fra attori globali si caratterizzano per la loro « estensione..., intensità, velocità e impatto ». Secondo Ralph Michaels, questi fattori relazionali incidono sullo sviluppo del diritto contemporaneo e, in particolar modo, su quel fenomeno che è stato definito « il diritto oltre lo Stato ». ²⁰ La globalizzazione pone, inevitabilmente, sfide interdisciplinari, e, da questo punto di vista, molte analisi giuridiche sono sorprendentemente carenti, o di taglio puramente dottrinale, emergendo, piuttosto in tale idea di relazione o cooperazione, « una semplice idea di internazionalizzazione

17 WALKER (2015) 55.

18 TWINING (2011) 29.

19 WALKER (2015) 6.

20 MICHAELS (2013) 289.

che influenza in qualche modo la legge ». L'antico dualismo vestfaliano fra i termini di "nazionale" e "internazionale" sembra ormai superato e i processi di globalizzazione costituiscono « qualcosa in più di una semplice espansione dell'influenza occidentale che si imbatte in forme locali e particolari di resistenza ». ²¹

3. Intersezioni metodologiche

Richiamando la teorie degli insiemi, farò riferimento al concetto di intersezione, con cui si indica generalmente il fenomeno dell'« intersecarsi di due linee, di due piani, di una linea con un piano, etc.; anche, in senso più concreto, l'insieme dei loro punti comuni ». Questo concetto assume un ruolo fondamentale sia sul piano della storia che del diritto nella prospettiva di studio dei fenomeni a carattere globale. L'insieme intersezione rappresenta lo spazio ove possono verificarsi eventi e fenomeni, come anche incontrarsi soggetti e forme diverse di normatività o combinazioni di metodi. Si potrebbe parlare anche di un "terzo spazio" secondo la definizione di Homi Kī Bhabha, come « il bisogno di pensare al di là delle tradizionali narrazioni relative a soggettività originarie e aurorali, focalizzandosi invece su quei momenti o processi che si producono negli interstizi, nell'articolarsi delle differenze culturali ». L'ibridazione che si produce in questo spazio assume una propria rilevanza ontologica e nuovi segni di identità si manifestano negli interstizi, « nell'articolarsi delle differenze culturali ». ²²

Il comparatista si misura, oggi, con la complessità dei fenomeni globali e con l'esigenza di avviare un dialogo con altre culture e con altre scienze, per apprendere contesti in cui interpretare regole ed enunciati normativi. Appare, dunque, legittimo chiedersi se in molti, fra i *legal scholars*, riusciranno a convivere con una idea di globalizzazione che, inesorabilmente, trasforma il modo di guardare i fenomeni giuridici e lo stesso linguaggio del diritto, ed impone approcci multidisciplinari in cui anche le conoscenze si intersecano. Analogamente, sul piano storico, assume particolare rilievo l'individuazione di strumenti più adeguati per definire concetti, metodi e classificazioni dei fenomeni globali, oltrepassando i confini regionali o locali per occuparsi di realtà molto lontane. Gli studi di storia comparata, di *world history*, di *global*

21 GLENN ([2010] 2011) 104.

22 BHABHA (2001) 12, richiamato da FIOCCHI MALASPINA (2015) 1.

history, di *histoire croisée* e di *Verflechtungsgeschichte* condividono l'interesse comune ad attraversare le frontiere fra le nazioni, le regioni, i continenti. I diversi concetti sopra richiamati possono, tuttavia, assumere significati diversi, soprattutto ove si tenda a proiettarli in una dimensione globale.

In particolare, la *histoire croisée*, che appartiene alla famiglia degli approcci relazionali, ha per oggetto l'esame dei collegamenti che si manifestano nella sfera sociale. La nozione di intersezione è correlata al principio di *histoire croisée* e, come osservano Michael Werner e Bénédicte Zimmermann, questo collegamento produce alcune importanti conseguenze.²³ In primo luogo, questo principio è in contrasto con l'idea di una prospettiva di studio unidimensionale – che semplifica e omogeneizza – dovendosi preferire un approccio multidimensionale, che riconosce, invece, la pluralità e le configurazioni complesse che ne derivano. Di conseguenza, le entità e gli oggetti di ricerca non sono considerati semplicemente in relazione l'uno all'altro, ma anche l'uno attraverso l'altro, in termini di relazioni, interazioni e circolazione dei modelli. Il principio attivo e dinamico dell'intersezione è fondamentale in proposito e in contrasto con un approccio comparativo di carattere statico. L'oggetto di studio non sarà, di conseguenza, limitato all'analisi di un punto o di un'area di intersezione – oppure al momento in cui questo contatto è avvenuto – ma piuttosto alla conseguenze e ai processi che ne derivano. Riprendendo l'esempio delle fibre sopra richiamato, si può ulteriormente considerare come assuma rilevanza nell'analisi il meccanismo della contaminazione, cui i diversi fattori possano reagire positivamente o negativamente fra di loro, producendo reazioni, come inerzie e trasformazioni dei fattori medesimi. Per fare un esempio, si potrebbero ricordare le diverse reazioni degli Stati nazionali a un fenomeno di carattere globale con cui vengono a contatto. Lo straordinario e drammatico fenomeno migratorio di questi anni ne rappresenta un esempio sotto gli occhi di tutti.

Analogamente, nel campo della metodologia del diritto comparato, la presenza e l'uso di metodi diversi all'interno di contesti nazionali e internazionali favorisce non soltanto l'affermarsi di un pluralismo metodologico, ma anche la ricerca di elementi da iscrivere in un *common ground*, una *common zone of impact* – appunto, un'insieme intersezione – dove può essere utilmente impiegata l'analisi comparatistica e unità elementari del diritto, ma non solo, possono incontrarsi.

23 WERNER, ZIMMERMANN (2003) 9.

Il concetto di intersezione preclude, anche nella prospettiva giuridica, un'analisi che abbia per oggetto singole entità considerate solamente da una prospettiva interna. Le reciproche intersezioni possono riguardare sia fattori comuni a singoli ordinamenti, quanto intersezioni fra famiglie. Non è raro che, ad esempio sul piano metodologico funzionale, possano rinvenirsi fattori, istituti, soluzioni comuni anche se appartenenti a ordinamenti o a famiglie diverse. L'intersezione di differenti insiemi rappresenta, dunque, "una comune zona di impatto" in uno spazio giuridico a carattere globale. Ciò, evidentemente, non esclude che uno o più sistemi giuridici possano non contenere (o contenere solo marginalmente) elementi comuni e, di conseguenza, gli insiemi presentano caratteristiche diverse, in opposizione alle classificazioni fin qui note. Se si potessero immaginare insiemi multipli e li si trasferisse in una immagine in bianco e nero, il negativo potrebbe rivelare una diversa mappa in cui il diritto oltre gli Stati potrebbe essere visibile.

Per altro verso, sia sul piano storico che su quello giuridico, lo studio dei processi in trasformazione, e del loro carattere dinamico, e delle loro interconnessioni, non può prescindere da un'interazione fra analisi sincronica e diacronica e dagli approcci interpretativi, che sono strettamente legati alle capacità di percezione di un ricercatore o di un *legal scholar*. Forme di *inter-crossing* sono possibili in relazione sia all'oggetto della ricerca, sia alle prospettive da cui si analizza quest'oggetto, proprio nel senso del rapporto fra l'osservatore e l'oggetto stesso, con ciò implicando la presenza di « issues of reflexivity ».²⁴ Non può essere messo in dubbio che tale attività abbia natura cognitiva e si svolga incrociando la dimensione spaziale e quella temporale, e rappresenti il punto d'arrivo di scelte teoriche e di metodo.

All'interno di questa prospettiva, la ricerca dei formanti rappresenta il primo passo di un'indagine comparatistica e pone l'interprete davanti a interrogativi di carattere preliminare, come, ad esempio, la individuazione di questi fattori, del peso da attribuirsi a ciascuno di essi, e, soprattutto, delle relazioni che vi intercorrono, delle proprietà che essi hanno (o non hanno) in comune, o, ancora, se uno o più di essi, singolarmente considerati, possa(n)o avere carattere di prevalenza oppure siano pacificamente equivalenti o intercambiabili, o ancora se possano essere dissociati. La dissociazione dei

24 WERNER, ZIMMERMANN (2003) 11.

formanti non è operazione facile e dipende spesso da variabili e circostanze che la dimensione storica configura come « elementi di intersezione ».²⁵ Ad esempio, lo studio della circolazione dei modelli giuridici, delle reciproche relazioni e delle intersezioni potrebbe essere d'ausilio per la definizione di elementi comuni ad esperienze sincronicamente e/o diacronicamente differenti. Molti sono gli esempi che potrebbero essere addotti, come nel caso della ibridazione fra il modello coloniale inglese e il diritto degli Indù, oppure dell'accoglimento di modelli giuridici in diversi contesti spazio-temporali, come potrebbe essere la recezione del codice civile napoleonico in America Latina.

In tale prospettiva, l'angolo visuale cui possiamo riferirci è senz'altro quello dell'abbandono della prospettiva etnocentrica. Va qui ricordato che il termine etnocentrismo indica la tendenza a valutare con pregiudizio la cultura, le tradizioni e la storia di gruppi diversi dal proprio, con riferimento ai valori, alle norme e ai costumi ai quali si è stati educati, con una sovrastima della propria cultura rispetto alle altre. Come osserva Günter Frankenberg, il diritto non è immutabile, ma rappresenta un flusso costante in trasformazione, alimentato da modi diversi di osservare la realtà.²⁶ In tale prospettiva, anche sul piano interno, le scelte metodologiche possono subire dei mutamenti per adattarsi all'analisi di istituti che si incrociano e si trasformano, anche nella prospettiva dell'interpretazione e dell'uso dei precedenti di diritto straniero da parte delle corti costituzionali e supreme.

La globalizzazione pone, inevitabilmente, sfide interdisciplinari, e, da questo punto di vista, molte analisi giuridiche sono sorprendentemente carenti, o di taglio puramente dottrinale, emergendo, piuttosto che tale idea di relazione o cooperazione, sia una semplice idea di internazionalizzazione che influenza in qualche modo la legge. L'antico dualismo vestfaliano fra i termini di "nazionale" e "internazionale" sembra ormai superato e i processi di globalizzazione costituiscono, come si è già detto, qualcosa in più di una semplice espansione dell'influenza occidentale che si imbatte in forme locali e particolari di resistenza. L'analisi comparativa non superficiale ha bisogno dell'interdisciplinarietà per dare risposte a problemi di carattere complesso. Per questa ragione, è senz'altro auspicabile il dialogo con specialisti di settori scientifici diversi dal diritto, seguendo approcci interdisciplinari e un con-

25 WERNER, ZIMMERMANN (2003) 12.

26 FRANKENBERG (1985) 445.

fronto sui metodi, proprio nella prospettiva di un pluralismo metodologico. L'apertura alla interdisciplinarietà, come osserva Thomas Duve, rappresenta una risorsa aggiuntiva nell'ambito di una ricerca comparativa, soprattutto su temi complessi, e consente di guardare al diritto non come qualcosa di diverso rispetto ad altri campi di produzione di cultura, ma come uno strumento di produzione di normatività. Diversamente, la riduzione di questa analisi alle sole analogie e differenze distrarrebbe l'interprete dalla ricerca dei metodi più appropriati per ricostruire o creare una conoscenza globale nel campo della normatività.²⁷

4. Verso una storia globale del diritto comparato?

La vicinanza fra diritto comparato e storia del diritto è così stretta da far osservare come la storia comparata o globale del diritto non sia facilmente distinguibile dal diritto comparato.²⁸ Non è casuale che Gino Gorla sottolineasse come il comparatista dovesse in qualche misura essere uno storico, sulla scia del pensiero di Maitland, secondo cui « history involves comparison », e certamente la comparazione – e, in particolar modo, quella costituzionale – implica la conoscenza della storia, anche se, in molti scritti a carattere comparativo, il suo utilizzo si è tradotto in un orpello privo di funzionalità. Il comparatista guarda istintivamente con gli occhi di uno storico al di là di ogni forma di concettualizzazione o classificazione, con libertà e senza pregiudizi, sia che si tratti dello studio del diritto interno, che di quello straniero. Al comparatista, come allo storico del diritto, non sfugge che oggi le interazioni fra modelli, la loro imitazione e ibridazione, si proiettano al di fuori di una realtà etnocentrica, come delle categorie geografiche utilizzate sino ad oggi (transnazionali, nazionali, regionali e locali), nelle zone più remote del globo.

Una prima difficoltà nella definizione di una storia globale del diritto comparato è rappresentata, analogamente a quanto accade per il diritto internazionale,²⁹ dal periodo di tempo che si intende ricomprendere e sull'opportunità di una periodizzazione. La storia della comparazione nel diritto, pensiamo ad esempio alle costituzioni, ha inizio in periodo antico con

27 DUVE (2013) 18.

28 HUSA (2015) 27.

29 FASSBENDER, PETERS (2012).

l'opera di Licurgo a Sparta (776 a.C.), Dracone (624 a.C.) e Solone (594 a.C.) ad Atene,³⁰ ma, nella prospettiva che qui interessa, è possibile ritenere che l'evento portante per la costruzione di una storia globale del diritto comparato sia il Congresso di Parigi del 1900 svoltosi nel quadro delle iniziative dell'Esposizione Universale. Questo evento rappresentò il momento fondativo della scienza giuridica comparatistica. Fra i simboli di questo grande avvenimento vi era il globo progettato dal geografo Elisée Reclus, che esprimeva l'idea di un viaggio globale, sia sul piano sincronico che diacronico, e dell'intimo legame dell'uomo con la terra.

Ma che cosa accadeva in altre parti del globo? Per rispondere a questa domanda, occorre definire un secondo presupposto necessario che è quello della geografia, e individuare i continenti o le aree che hanno contribuito allo sviluppo di questa disciplina, come l'Africa, l'Asia, le Americhe e l'Europa. Da tale prospettiva, appare importante ricercare le origini della comparazione nella storia di altri territori e continenti per giungere alla definitiva presa di coscienza dell'esistere di una nuova disciplina, appunto il diritto comparato, secondo un approccio postcoloniale. Un terzo presupposto è rappresentato proprio dall'intersecarsi di fattori o avvenimenti che hanno riguardato aree geografiche diverse. È, senza dubbio, l'approccio più significativo sul piano analitico delle forme di *intercrossing*. Si tratta, con tutta evidenza, di un percorso difficile, ma che può essere affrontato con lo spirito secentesco di « navigare su ignote rotte fra i mari dell'est e dell'ovest, ridurre le distanze un tempo incolmabili con viaggi, contatti e nuove conoscenze; sacrificare il luogo di nascita in favore del mondo dei desideri ».³¹

Bibliografia

- ARMITAGE, DAVID, JO GULDI (a cura di) (2014), *The History Manifesto*, Oxford, trad. it. (2016), *Manifesto per la storia. Il ruolo del passato nel mondo d'oggi*, Roma
- BHABHA, HOMI K. (1994), *The Location of Culture*, London–New York, trad. it. (2001), *I luoghi della cultura*, Roma

30 HUG (1932) e SCARCIGLIA (2015).

31 BROOK (2015) 93.

- BROOK, TIMOTHY (2008), *Vermeer's Hat. The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World*, London, trad. it. (2015), *Il cappello di Vermeer. Il Seicento e la nascita del mondo globalizzato*, Torino
- CALVINO, ITALO (1983), *Palomar*, Torino
- CALVINO, ITALO (2000), *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano
- CONRAD, SEBASTIAN (2013), *Globalgeschichte. Eine Einführung*, München, trad. it. (2015), *Storia globale. Un'introduzione*, Roma
- DERRIDA, JACQUES (2003), *Force de loi. Le « fondement mystique de l'autorité »*, Paris
- DUVE, THOMAS (2013), *European Legal History – Global Perspectives*, Max Planck Institute for European Legal History, Research paper series No. 2013–06, Frankfurt am Main
- DUVE, THOMAS (a cura di) (2014), *Entanglements in Legal History. Conceptual Approaches*, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh1>
- FASSBENDER, BARDO, ANNE PETERS (a cura di) (2012), *The Oxford Handbook of The History of International Law*, Oxford
- FERRARI, GIUSEPPE FRANCO (2012), *Le origini storiche della comparazione pubblicistica*, in: *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 14, 4–21
- FIOCCHI MALASPINA, ELISABETTA (2015), *Le sfide globali per la storia del diritto: prospettive e orizzonti nuovi*, in: *Historia et Ius*, 7, 1–9
- FRANKENBERG, GÜNTER (1985), *Critical Comparison: Re-thinking Comparative Law*, in: *Harvard International Law Journal*, 26, 411–455
- GERBER, DAVID J. (2011), *Method, Community and Comparative Law: An Encounter with Complexity Science*, in: *Roger Williams University Law Review*, 16, 110–128
- GLENN, PATRICK H. ([2010] 2011), *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*, 4. ed., Oxford
- HAUPT, HEINZ-GERHARD, JÜRGEN KOCKA (a cura di) (1932), *Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives*, New York – Oxford
- HUG, WALTHER (1932), *The History of Comparative Law*, in: *Harvard Law Review*, 45, 1027–70, <https://doi.org/10.2307/1332143>
- HUSA, JAAKKO (2015), *A New Introduction to Comparative Law*, Oxford–Portland (OR)
- MICHAELS, RALF (2013), *Globalization and Law: Law Beyond the State*, in: BANAKAR, REZA, MAX TRAVERS (a cura di) (2013), *An Introduction to Law and Social Theory*, 2. ed., Oxford, 289–303
- JESSUP, PHILIP (1956), *Transnational Law*, New Haven
- MINDA, GARY (1995), *Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century's End*, New York–London, trad. it. (2001), *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna

- OSTERHAMMEL, JÜRGEN (2005), "Weltgeschichte". Ein Propädeutikum, in: *Geschichte in Wissenschaft und Unterricht*, 56, 452–479
- SCARCIGLIA, ROBERTO (2011), El derecho comparado en su historia, in: Scarciglia, Roberto, *Introducción al derecho constitucional comparado*, Madrid, 25–58
- SCARCIGLIA, ROBERTO (2015), A Brief History of Legal Comparison: A Lesson from the Ancient to Post-Modern Times, in: *Beijing Law Review*, 6, 296–310, <https://doi.org/10.4236/blr.2015.64026>
- SLOTERDIJK, PETER (2001), Die letzte Kugel. Zu einer philosophischen Geschichte der terrestrischen Globalisierung, in: *Sphären. Makrosphärologie*, vol. 2, Globen, Frankfurt am Main, trad. it. (2005), *L'ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione*, Roma
- TWINING, WILLIAM (2000), *Globalisation and Legal Theory*, Cambridge
- WALKER, NEIL (2015), *Intimations of Global Law*, Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134221>
- WERNER MICHAEL, BÉNÉDICTE ZIMMERMANN (2012), Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity, in: *History and Theory*, 45, 30–50
- WITTGENSTEIN, LUDWIG (1953), *Philosophische Untersuchungen*, Oxford, trad. it. (1999), *Ricerche filosofiche*, Torino

Indice

- 1 | Massimo Brutti, Alessandro Somma
Introduzione
- 5 | Alfons Aragoneses
La memoria del derecho. La construcción del pasado en los discursos jurídicos
- 31 | Eliana Augusti
Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione
- 49 | Massimo Brutti
Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica
- 81 | Antonello Calore
“Cittadinanza” tra storia e comparazione
- 95 | Salvatore Casabona
Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione giuridica e microanalisi storica
- 111 | Tommaso dalla Massara
Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’emplificazione
- 149 | Thomas Duve
Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale

- 187 | **Giuseppe Franco Ferrari**
Law and history: some introductory remarks
- 207 | **Tommaso Edoardo Frosini**
Diritto comparato e diritto globale
- 219 | **Mauro Grondona**
Storia, comparazione e comprensione del diritto: Tullio Ascarelli, “Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica”
Un esercizio di lettura
- 245 | **Luigi Lacchè**
Sulla Comparative legal history e dintorni
- 267 | **Pier Giuseppe Monateri**
Morfologia, Storia e Comparazione. La nascita dei “sistemi”
e la modernità politica
- 291 | **Edmondo Mostacci**
Evoluzione del capitalismo e struttura dell’*ordine giuridico*:
verso lo Stato neoliberale?
- 323 | **Matteo Nicolini**
Insidie “coloniali”, rappresentazione cartografica e processi
di delimitazione delle aree geogiuridiche africane
- 359 | **Luigi Nuzzo**
Rethinking eurocentrism. European legal legacy and Western
colonialism
- 379 | **Giovanni Pascuzzi**
La comparazione giuridica italiana ha esaurito la sua spinta
propulsiva?
- 389 | **Giorgia Pavani**
El papel de la historia del derecho en la formación del
“criptotipo centralista” en América latina

- 419 | **Giovanni Poggeschi**
Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della comparazione fra linguistica e teoria del diritto
- 457 | **Giorgio Resta**
La comparazione tra diritto e storia economica: rileggendo Karl Polanyi
- 477 | **Roberto Scarciglia**
Storia e diritto globale. Intersezioni metodologiche e comparazione
- 491 | **Mario Serio**
L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens
- 509 | **Alessandro Somma**
Comparazione giuridica, fine della storia e spoliticizzazione del diritto
- 541 | **Bernardo Sordi**
Comparative legal history: una combinazione fruttuosa?
- 551 | **Emanuele Stolfi**
Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi
- 575 | **Vincenzo Zeno-Zencovich**
Appunti per una "storia giudiziaria contemporanea"
- 589 | **Contributors**